

# Legge sul cinema (LCin)

## Bando di concorso in vista della conclusione di contratti di prestazioni (CP) per il sostegno dei festival cinematografici

---

*L'Ufficio federale della cultura (UFC),*

visti gli articoli 5 lettera b e 10 della legge federale del 14 dicembre 2001 sulla produzione e la cultura cinematografiche (Legge sul cinema, LCin; RS 443.1);  
visti gli articoli 2 lettera c e 29 dell'ordinanza del DFI del 20 dicembre 2002 sulla promozione cinematografica (OPCin; RS 443.113);  
visto il numero 5.1 dei nuovi regimi di promozione cinematografica per gli anni 2008–2010 (Regimi di promozione, allegati all'OPCin),

*informa:*

### 1. Bando di concorso e scadenze

Il concorso in vista della conclusione di contratti di prestazioni (CP) per il sostegno dei festival cinematografici che si tengono in Svizzera è bandito il 1° gennaio 2007.

Il termine per l'inoltro delle candidature scade il 15 marzo 2007. La relativa documentazione deve essere consegnata all'autorità competente o inviata alla sua attenzione entro il termine prestabilito. Non sono previste proroghe.

### 2. Contesto del contratto di prestazioni

#### a. Obiettivi

In virtù dell'articolo 5 LCin, la Confederazione (l'UFC) sostiene la cultura cinematografica. La promozione dei festival cinematografici (lett. b) fa parte delle misure attuate a tal fine dall'UFC. Mediante questo sostegno, l'UFC mira a promuovere in Svizzera una cultura cinematografica viva, in grado di garantire la pluralità e la diversità dell'offerta cinematografica. Grazie a questo sostegno i festival cinematografici possono dotarsi di strutture professionali che permettono loro di elaborare e consolidare le loro politiche culturali (n. 5.1.1 Regimi di promozione).

#### b. Criteri

I candidati devono soddisfare i seguenti criteri:

- programmazione in misura preponderante di film ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 LCin;
- qualità e coerenza del programma;
- qualità dell'organizzazione;
- continuità del festival;

- singolarità della manifestazione nel paesaggio dei festival cinematografici svizzeri;
- visibilità e irradiazione del festival in Svizzera ed eventualmente all'estero;
- contributo, nel limite del possibile, all'attività promozionale a favore del cinema svizzero.

La manifestazione deve avere luogo a scadenze regolari.

#### **c. Durata**

I CP sono stipulati per una durata di tre anni a partire dal 1° gennaio 2008 fino al 31 dicembre 2010.

#### **d. Modalità**

Gli aiuti finanziari dell'UFC sono erogati a fondo perso. In linea di principio ammontano al massimo al 50 per cento del budget.

Gli aiuti finanziari sono erogati entro i limiti di attribuzione dei rispettivi budget da parte delle Camere federali.

### **3. Documentazione di candidatura**

I candidati sono tenuti a presentare all'UFC la relativa documentazione corredata dei seguenti documenti:

- strategia del festival;
- presentazione degli obiettivi per i tre anni successivi alla richiesta e delle modalità per l'attuazione degli stessi;
- organigramma e struttura;
- budget 2008–2010;
- piano finanziario 2008–2010;
- ultimo rapporto di attività (in cui figurino il numero di spettatori, di film presentati e di manifestazioni collaterali nonché le sezioni, la contabilità certificata se possibile dell'ultimo triennio, la rassegna stampa, ecc.);
- altri documenti ritenuti utili.

L'UFC si riserva il diritto di richiedere informazioni supplementari.

*Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a:*

Christian Ströhle, Ufficio federale della cultura, Sezione cinema,  
Hallwylstrasse 15, 3003 Berna  
christian.stroehle@bak.admin.ch  
(Internet: [www.bak.admin.ch](http://www.bak.admin.ch)  
tel.: 031 324 70 24, fax.: 031 322 57 71).

3 gennaio 2007

Ufficio federale della cultura:

Capo della Sezione cinema, Nicolas Bideau